

# **VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

## **PER LA MODIFICA DI PRECEDENTE ACCORDO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**


Il giorno 20 febbraio 2025 si sono incontrati:

- la Libera Università di Bolzano (di seguito anche "unibz"), in persona del Direttore dott. Günther Mathá, autorizzato alla firma in virtù di delega conferita con delibera del Consiglio dell'Università n. 142 del 14. Dicembre 2018;
- le seguenti Organizzazioni sindacali territoriali di categoria: la Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund – ASGB, in persona del signor Alex Piras; la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - SGB/CISL, in persona del signor Hansjörg Adami; la Unione Italiana del Lavoro – UIL/SGK, in persona del signor Stefano Mellarini; la Confederazione Generale Italiana del Lavoro- CGIL/AGB, in persona del signor Stefano Barbacetto.

L'incontro è finalizzato ad esaminare la questione attinente alla modifica ad impianto di videosorveglianza da parte di unibz ed all'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in un nuovo edificio.

### **Premesso che:**

- l'art. 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in seguito anche Statuto dei Lavoratori") vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; il successivo comma 2 precisa che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- nella disciplina di cui all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore; nella suddetta disciplina ricadono quindi anche i sistemi di videoripresa e videoregistrazione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") ed il D.Lgs. 196/03 (anche "Codice della Privacy"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, disciplinano il trattamento dei dati personali, prevedendo che i dati oggetto di videoripresa, in quanto direttamente o indirettamente associati ai lavoratori, costituiscono dati personali secondo il GDPR, fermo quanto disposto dall'articolo 4 della L. 300/1970 (articolo 114 del D.Lgs. 196/03);
- il Provvedimento dall'Autorità Garante in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (di seguito "Provvedimento") contiene disposizioni ulteriori e specifiche per un utilizzo dei sistemi di videoripresa e videoregistrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro;



- le "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" dell'EDPB (die seguito "Linee guida") forniscono ulteriori indicazioni nell'ottica della compliance al GDPR da parte del Titolare del Trattamento;
- il contratto collettivo per il personale amministrativo attualmente in vigore stabilisce all'art. 56, comma 4, che *"il personale ha il dovere di ben conservare i beni mobili e strumentali che gli sono stati affidati e di non utilizzarli per finalità diverse da quelle istituzionali. A tale scopo l'unibz potrà attivare controlli a distanza anche a mezzo di canali digitali, le cui modalità sono fissate nell'apposito accordo sulla videosorveglianza siglato con le rappresentanze sindacali"*;
- sulla scorta di quanto sopra, in data 15.09.2022 la Libera Università di Bolzano ha stipulato con le Organizzazioni sindacali CGIL/AGB – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SGB/CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, ASGB – Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund e Unione Italiana del Lavoro/UIIL accordo per la installazione di sistema di videosorveglianza presso le proprie sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico (che si allega sub documento 1);
- tale accordo ha previsto l'installazione di telecamere nei punti indicati nelle planimetrie, la raccolta delle immagini 24 ore su 24 e la conservazione delle stese per un massimo di 72 ore (punto 2.2 e punto 7.6 dell'estratto della scheda di servizio di videosorveglianza), alle condizioni e con le limitazioni pattuite nello stesso accordo;
- il punto 12 di tale accordo prevedeva che *"unibz si impegna a informare la RSU e le OO.SS sull'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza comportante rilevanti variazioni delle caratteristiche tecniche descritte all'allegato 1 al presente accordo, al fine di modificare il presente accordo"* .;
- ai sensi e per gli effetti di tale disposizione la Libera Università di Bolzano ha segnalato alle citate Organizzazioni sindacali che:

**A)** la Facoltà di Ingegneria, a partire dall'anno accademico 2024/2025, ha trasferito tutte le lezioni e le attività nel campus NOI Techpark di Bolzano. Negli ultimi mesi dell'anno 2024 si sono verificati quattro casi di furto (rispettivamente di dieci computer, di un altro notebook, di microfoni e di caricatori) in relazione ai quali sono state presentate denunce/querele alle Forze dell'Ordine contro ignoti. In occasione delle interlocuzioni con tali Autorità è stato evidenziato che l'assenza di telecamere da un lato rende pressoché impossibile l'individuazione degli autori; dall'altro che il posizionamento di telecamere sarebbe per il futuro utile, anche in ottica di deterrenza, tenuto peraltro conto della posizione periferica della zona ed il sostanziale isolamento del polo tecnologico.

La Libera Università di Bolzano ha quindi necessità di installazione di un impianto di videosorveglianza, sussistendo anche in relazione a tale immobile le medesime finalità di cui al precedente accordo (previste dall'art. 2, comma 2, del Regolamento di unibz in tema di videosorveglianza), ossia:

- garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo, delle aree unibz,
- tutelare il patrimonio immobiliare di unibz,
- tutelare i beni mobili di unibz e degli utenti, oltre che dei frequentatori a vario titolo, delle aree unibz e
- prevenire eventuali atti vandalici quale ausilio all'accertamento dei fatti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

**B)** l'impianto di videosorveglianza per quanto concerne le sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico è oggetto di modifica, rispetto al precedente accordo sindacale.

In particolare, le telecamere analogiche vengono con il nuovo progetto eliminate e/o sostituite con un nuovo modello digitale [Telecamere Avigilon Alta (gruppo Motorola, ex AVA Security) del tipo dome con risoluzioni variabili da 5mp, 20mp oppure 4K in base all'area di copertura visuale che possono avere un'area di osservazione da 360°, 180° oppure fino a 90° in base al punto di montaggio e l'impostazione dell'inquadratura]; ciò in quanto il sistema precedente, basato su telecamere analogiche, era soggetto a problemi di affidabilità, con interruzioni delle registrazioni video per guasti di varia natura e conseguenti costi di riparazione non giustificabili economicamente anche in prospettiva futura; in considerazione sia dei rischi/delle difficoltà nel trovare, in futuro, ricambi di strumenti con tecnologia superata, sia dell'incremento dei rischi di furti e atti di vandalismo, le nuove tecnologie offrono immagini di qualità superiore, utili per le forze dell'ordine ad identificare i responsabili.

Risulta nuovo anche il sistema di gestione e controllo delle videocamere, non più basato su server interni, anche fisicamente, alla Libera Università di Bolzano, che prevede la archiviazione delle immagini in Cloud, quindi in uno spazio di archiviazione virtuale e dematerializzato. La gestione di tale sistema è affidata a Motorola nella sua interezza, quindi a livello di infrastruttura della server farm con rispettivo hardware, di sistema operativo del server, di aggiornamenti software del sistema operativo e del software di gestione delle telecamere; in altri termini, il produttore/sviluppatore del sistema prevede che le immagini vengano salvate localmente sul dispositivo e poi trasferite automaticamente sul sistema Cloud (con server situati sul territorio dell'Unione Europea). Tale sistema è stato scelto anche in virtù della maggior sicurezza dei dati.

In forza di quanto sopra, il numero di telecamere risulta ridotto, posto che presso la sede di Bolzano si passa da 88 a 57 (oltre alle 20 previste nella nuova Facoltà di Ingegneria) e presso la sede di Bressanone si passa da 52 a 30.

La riduzione dipende, da un lato, dall'adozione delle suddette nuove tecnologie che offrono un campo visivo più ampio e regolabile, permettendo di migliorare la copertura e l'efficacia del sistema di videosorveglianza (fermo il fatto che non è tecnicamente possibile l'utilizzo di



dati biometrici per riconoscimento facciale e che non è prevista una ripresa audio, pur se tecnicamente possibile); dall'altro lato, dal fatto che si è compreso dove le telecamere fossero necessarie e dove invece no, con conseguente eliminazione di queste ultime, anche in un'ottica di minimizzazione del trattamento dei dati. In particolare, presso la sede di Bolzano sono previste le seguenti eliminazioni: a) Area officine interrato: Le telecamere sono state eliminate in un corridoio dove si trova l'uscita di sicurezza; b) Giroscale tratto F: Eliminazione della copertura dal piano interrato 1 al piano 4; c) Ex aule computer: Eliminazione delle telecamere nelle varie aule (tratto E, tratto C, tratto A) poiché non ci sono più computer dell'Università; d) Tratto C, 5° piano: Area entrata, riduzione delle telecamere non essendo più una zona con punti di accesso critici (ex sala server, ex ict, ex ufficio acquisti – cassaforte); e) Area ICT: Riduzione delle telecamere nei vari corridoi della sala server. Presso la sede di Bressanone la eliminazione riguarda le telecamere nell'aula computer. Pur in un'ottica di riduzione del numero complessivo, è previsto l'inserimento di nuove telecamere, prima non presenti. Nel dettaglio, si segnala:

- relativamente alla sede di Bolzano, l'aggiunta di telecamere in Piazza Darwin, precisamente nell'area interna ma di libero accesso quando i cancelli sono aperti (anche in virtù di pregressi casi di spaccio di sostanze stupefacenti in tale area);
- relativamente alla sede di Bressanone, in relazione al nuovo edificio c.d. ex RaiKa, l'aggiunta di telecamere nelle zone di accesso dell'edificio e all'entrata del locale tecnico accessibile dall'esterno; in relazione alla c.d. casa delle Missioni, la copertura di ogni punto di accesso dell'edificio;
- relativamente alla sede di Brunico, la aggiunta di una telecamera al primo piano nell'area di accesso ai due locali tecnici; la aggiunta di una telecamera nello spazio interno del nuovo accesso per il pubblico; al piano interrato, la aggiunta di telecamere dove ci sono le macchinette di distribuzione delle bevande/snack e il caricatore delle carte valore.

I posizionamenti di cui sopra risultano effettuati per il raggiungimento di cui al punto A), in particolare a tutela del patrimonio dell'ente, come misura di sicurezza ICT e per la prevenzione di reati.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 300/70 per definire le modalità/le caratteristiche del sistema di videosorveglianza e le garanzie per i lavoratori. Dopo approfondita discussione, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti convengono che la videosorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

3. Le parti convengono che per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone.
4. unibz dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante Privacy nel Provvedimento, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro, nonché dall'EDPB nelle Linee guida, e dichiara altresì la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti delle Autorità Garanti.
5. unibz si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua versione aggiornata dalle modifiche normative eventualmente intervenute.
6. unibz dichiara di aver effettuato una valutazione d'impatto per la protezione dei dati personali, dalla quale risulta un rischio basso per la libertà e la dignità dei soggetti interessati; la valutazione risulta essere stata discussa e condivisa con Renorm S.r.l., DPO della Libera Università di Bolzano, che ha sottoscritto in data 7.1.2025 il documento contenente la analisi effettuata.
7. unibz dichiara di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo.
8. unibz dà atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture della Libera Università di Bolzano, non possono essere *"(...) installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale e di tutti coloro che operano a vario titolo presso unibz. Pertanto, non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività diversa espletata. (...)".*
9. Le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.
10. unibz provvede ad informare i dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR mediante un'informativa su due livelli (allegati 6 e 7).
11. unibz dichiara che: a) l'impianto di videosorveglianza è stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti; b) l'impianto di videosorveglianza ha le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2; c) le videocamere sono posizionate negli edifici di Bolzano, Bressanone e Brunico, precisamente nei punti riportati sulle planimetrie di cui agli allegati 3, 4 e 5.
12. In continuità con il precedente accordo, le immagini saranno raccolte 24 ore su 24 e potranno essere conservate fino a settantadue ore successive alla rilevazione,

trascorse le quali verranno automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria oppure per necessità tecniche, tra cui anche le necessità per i periodi di chiusura programmata di unibz nonché nelle ipotesi di rischio concreto.

13. Il trattamento dei dati relativi l'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato da unibz "responsabile" o "autorizzato", che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione.
14. unibz si impegna a informare la RSU e le OO.SS sull'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza comportante rilevanti variazioni delle caratteristiche tecniche descritte all'allegato 2, al fine di modificare il presente accordo.
15. unibz si impegna ad aggiornare tempo per tempo il sistema che prevede di nominare autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, i collaboratori interni, assegnando loro anche le credenziali di autenticazione per accedere ai dati.
16. unibz si impegna a nominare a responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR le ditte incaricate del servizio Welcome Desk e del servizio di vigilanza, attualmente già nominate, in caso di future modifiche.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte di unibz di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/70 e dalla disciplina in materia di trattamento di dati personali, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.

Allegati:

1. Accordo sindacale di data 15.09.2022;
2. Estratto scheda di servizio di videosorveglianza (con i seguenti documenti allegati: 2.1) Documento in formato pdf: "Alta Video Security at the core - whitepaper"; 2.2) Documento in formato pdf: estratto dal sito ufficiale del produttore Motorola Avigilon, "Screenshot Webpage Avigilon - Direct Customer Data Processing Agreement"; 2.3) Documento in formato pdf: estratto dal sito ufficiale del produttore Motorola Avigilon, "Screenshot Webpage Avigilon - Compliance and certifications".);
3. planimetria sede di Bolzano;
4. planimetria sede di Bressanone;
5. planimetria sede di Brunico;
6. cartello di videosorveglianza;
7. informativa estesa di secondo livello sulla videosorveglianza.

Per la Libera Università di Bolzano


Dott. Günther Mathá



Per la Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbund – ASGB




Signor Alex Piras



---

Per la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - SGB/CISL

Signor Hansjörg Adami



---

Per la Unione Italiana del Lavoro – UIL/SGK


Signor Stefano Mellarini



---

Per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro- CGIL/AGB

Signor Stefano Barbacetto



---